

Dott. Riccardo Ricciardi, Gip presso il Tribunale di Palermo

**RELAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DECENTRATA
SETTORE PENALE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
SUL TEMA: “LA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI”**

Le questioni pratiche sulla normativa in materia di rifiuti con particolare riferimento all'analisi delle fattispecie criminose da essa contemplate: dall'esame del caso concreto alla ricostruzione dei principi di diritto applicati nella prassi della giurisprudenza di merito

PREMESSA

L'oggetto del presente incontro organizzato dai referenti per la formazione decentrata del settore penale della Corte d'Appello di Palermo è quello di cercare di offrire delle risposte concrete ad un settore del diritto penale, quello della normativa in materia di rifiuti, che oltre ad essere già di per sé complicato a causa dell'elevato tecnicismo che lo caratterizza – non sempre alla portata di chi è chiamato a svolgere le funzioni giurisdizionali per la mancanza delle necessarie cognizioni tecniche – si è contraddistinto per una considerevole produzione legislativa più volte succedutasi nel corso degli anni a partire dal cd. “testo unico ambientale” approvato con il decreto legislativo n°152/2006 e culminata con il recente decreto legge del 3 dicembre 2010 n°205.

Produzione legislativa quasi sempre determinata dalla necessità di adeguare la normativa vigente alla disciplina comunitaria, soprattutto a seguito delle diverse pronunce emesse dalla Corte di Giustizia Europea sulla riconducibilità di determinate sostanze all'interno del concetto di “rifiuto” oppure di “sottoprodotto”, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in ordine alla liceità o meno, anche sotto il profilo penale, delle condotte concernenti tanto il riutilizzo, quanto lo smaltimento delle predette sostanze.

A rendere ancora più complicata la materia, vi è la circostanza costituita dal fatto che su tale produzione legislativa si è innestata, con un ambito applicativo limitato a determinate aree geografiche dell'Italia, la disciplina di carattere emergenziale in materia di rifiuti di cui al decreto legge del 6 novembre 2008 n°172 – convertito con modificazioni nella legge del 30 dicembre 2008 n°210 – finalizzata, come recita il titolo della legge stessa, a dettare, sia sotto il profilo penale attraverso un considerevole inasprimento sanzionatorio ai reati in materia ambientale, sia sotto quello processuale afferente la competenza nei procedimenti relativi ai reati in materia ambientale commessi all'interno di quel territorio, “misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti in materia ambientale”. Disciplina poi estesa, dapprima, alla sola provincia di Palermo; quindi, all'intera regione Sicilia, per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana fino alla data del 31

dicembre 2012 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.07.2010.

Ciò posto, nell'ambito del presente incontro, dopo l'analisi di carattere teorico affidata al dott. Alessio Scarcella, addetto al Massimario della Corte di Cassazione, sui profili interpretativi più controversi afferenti la materia dei rifiuti alla luce dell'ultimo intervento legislativo di cui al sopra menzionato d.l. n°205/2010 e sull'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, tanto sui concetti di "rifiuto" e di "sottoprodotto", quanto sulle fattispecie criminose previste dal legislatore, il mio compito sarà quello di affrontare gli aspetti di carattere pratico e, quindi, analizzare, alla luce della mia esperienza di Giudice per le Indagini Preliminari, alcuni casi concreti, soprattutto in tema di cautela reale da me esaminati o affrontati da colleghi che svolgono le mie stesse funzioni, per poi risalire ai principi di diritto applicati ed alle questioni problematiche di maggiore rilevanza che sono solite presentarsi sulla base delle istanze avanzate dai difensori degli indagati, anche alla stregua delle possibili definizioni dei relativi procedimenti penali (si pensi alla problematica relativa alla confisca del mezzo in sequestro perché utilizzato per il trasporto, la raccolta o l'abbandono dei rifiuti siano essi pericolosi o non, all'esito del giudizio penale, soprattutto quando esso dovesse concludersi con una sentenza di applicazione pena o con un decreto penale di condanna; alle questioni che possono presentarsi allorché il mezzo in sequestro utilizzato per il trasporto dei rifiuti appartenga ad un soggetto diverso rispetto all'autore del reato; alle questioni concernenti il dissequestro dell'area sulla quale sono stati depositati i rifiuti ed alla necessità di subordinarlo al positivo espletamento delle operazioni di bonifica dei luoghi, con la conseguente necessità di individuare il soggetto sul quale incombe tale onere, soprattutto quando il procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro dell'area è iscritto nei confronti di ignoti e le indagini svolte non hanno portato all'identificazione dell'autore del reato).

ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATE

RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO, COMMERCIO ed INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI IN ASSENZA DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

**(Artt. 256 1° comma, 258 4° comma, 259 2° comma decreto legislativo n°152/2006;
art. 6 1° comma lett. d) decreto legge n°172/2008).**

Casi concreti prospettati all'attenzione della giurisprudenza di merito del distretto

Caso A (fattispecie concreta):

In data 30.09.2008 nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale presso il porto dell'Arenella a Palermo si aveva modo di notare la presenza di un cantiere aperto per l'espletamento di lavori di una banchina da parte di una determinata società, all'interno di un'area demaniale che era stata affidata in concessione alla predetta ditta da parte dell'Autorità Portuale proprio per lo svolgimento di detti lavori di prolungamento della banchina. Tuttavia, nel corso del sopralluogo, gli agenti operanti della Polizia Municipale si accorgevano che per la realizzazione di tali lavori erano stati utilizzati *“materiali non conformi a quanto previsto dal progetto e dal relativo parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA/VAS), ma rifiuti costituiti da terra e roccia da scavo, frammisti a pezzi di sfabbricidi, che erano stati trasportati in quel luogo da ditte sprovviste dell'iscrizione al relativo Albo dei Gestori Rifiuti, nonché del prescritto formulario di identificazione rifiuti o dal documento comprovante la provenienza del materiale”*. Materiale che, a sua volta, scaricato nel mare provocava delle dispersioni di sedimenti sullo specchio acqueo antistante il porto dell'Arenella.

Da qui l'emissione in data 16.10.2008 da parte del GIP del Tribunale di Palermo di decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto sia il cantiere relativo all'espletamento dei lavori di prolungamento della banchina e della relativa area demaniale data in concessione alla società da parte dell'Autorità Portuale per lo svolgimento di detti lavori, nonché di tre automezzi che al momento del controllo effettuato dagli operanti della Polizia Municipale di Palermo stavano provvedendo a scaricare in mare tutto il materiale che era stato appena trasportato in quel luogo da un altro sito (terra e roccia da scavo frammista a sfabbricidi) ritenendo sussistente il “fumus” dei reati di cui agli artt. 256 1° e 2° comma del decreto legislativo n°152/2006, nonché del reato di cui all'art. 674 c.p.

Avverso il presente decreto di sequestro preventivo viene presentata dinanzi al GIP da parte della difesa di uno degli indagati, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa incaricata della realizzazione dei lavori di prolungamento della banchina presso il porto dell'Arenella a Palermo, nonché proprietaria di uno dei

mezzi in sequestro, istanza di dissequestro del camion utilizzato per il trasporto del materiale, essenzialmente fondata su due argomentazioni:

- il materiale trasportato dal mezzo al momento del controllo operato dalla Polizia Municipale era interamente costituito da “terra e roccia da scavo” con una concentrazione di inquinanti non eccedente il limite massimo previsto dalle normative vigenti di cui all’art. 186 1° comma del decreto legislativo n°152/2006, come dall’allegata documentazione relativa alle analisi chimiche svolte dalla difesa stessa. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto ricondurre il materiale stesso all’interno della categoria dei “sottoprodotti della lavorazione”, in quanto tale sottratta alla disciplina sui rifiuti. Tale considerazione troverebbe ulteriore conferma nel fatto che il materiale prima di essere trasportato presso l’area portuale al fine di essere utilizzato per i lavori sopra citati, era stato prelevato non da un sito esterno, bensì da uno scavo di pertinenza della stessa società cooperativo ubicato in una località vicino Palermo;
- la società cooperativa, nonché proprietaria del mezzo in sequestro, era iscritta all’interno dell’Albo dei Gestori Ambientali – sezione regionale della Sicilia – e conseguentemente autorizzata all’esercizio delle operazioni di trasporto, raccolta ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi, come da documentazione anche in questo caso allegata all’istanza di dissequestro.

Parallelamente alla presente istanza di dissequestro ne viene avanzata un’altra da parte della difesa del legale rappresentante della società proprietaria di un altro dei tre automezzi in sequestro, essenzialmente fondata sulla estraneità ai fatti per i quali si procede da parte della società proprietaria del mezzo, impiegato soltanto occasionalmente per l’accertato trasporto dei rifiuti verso il porto dell’Arenella a Palermo, con la conseguente necessità di recuperare il mezzo al fine di adibirlo all’esercizio della normale attività di impresa costituente l’oggetto sociale della società proprietaria del bene (ovviamente diverso dal trasporto di rifiuti per il quale era stato disposto il sequestro e per il quale la società stessa era priva delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti.

Caso B (fattispecie concreta):

In data 29.09.2010 i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, mentre si trovavano, nel corso dell’ordinaria attività di perlustrazione del territorio, a transitare in via Carmelo Onorato a Palermo, notavano un ciclomotore a tre ruote Ape Piaggio 50 CC con del materiale ferroso precedentemente caricato, nella specie costituito da una rete da letto, due telai in ferro di sedie a sdraio, varie sbarre in metallo, oltre ad una batteria per motociclo, e condotto da una persona di sesso maschile.

Il soggetto viene puntualmente identificato, ma in merito a tale trasporto non è in grado di fornire ai Carabinieri alcuna giustificazione in ordine al trasporto effettuato

ed alla destinazione del carico, né tanto meno di esibire la benché minima documentazione diretta ad autorizzare il trasporto dei rifiuti per la città di Palermo.

Da qui l'emissione da parte del GIP del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto sia ciclomotore a tre ruote (motoape) che il materiale ivi trasportato al momento del controllo dei Carabinieri, ritenendo che la condotta oggetto di accertamento integrasse il "fumus" del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. d) del d.l. n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008 concernente la condotta di raccolta e di successivo trasporto di rifiuti, nella specie sia speciali non pericolosi che pericolosi (batteria per ciclomotore), in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente (fattispecie, nella specie applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n°225/1992, tra cui la Provincia di Palermo per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.01.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2009, successivamente prorogato fino alla data del 31.12.2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.01.2010), nonché il "periculum" che la libera disponibilità del mezzo potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati previsti dalla legislazione in materia di tutela dell'ambiente, attraverso il successivo illegale smaltimento dei rifiuti.

A seguito del decreto di sequestro preventivo viene presentata da parte della difesa dell'indagato istanza di dissequestro del mezzo essenzialmente fondata sulla circostanza che si trattava di un solo episodio oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri in alcun modo sintomatico di un rapporto di strumentalità del bene rispetto al reato in contestazione, con conseguente necessità da parte del proprietario di ottenerne la disponibilità per l'impiego nelle proprie attività lavorative. Circostanza, questa, che determina il venir meno delle esigenze cautelari legate al "periculum" di aggravamento, di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di reati della stessa specie rispetto a quello per il quale si procede.

Caso C (fattispecie concreta):

In data 23.02.2010 viene disposto da parte dell'autorità di p.g. operante il sequestro preventivo in via d'urgenza ex art. 321 comma 3bis c.p.p. di un motoape Piaggio e dei beni su di esso trasportati (n°1 sedile; n°5 paraurti; n°2 sportelli; n°1 cofano e n°1 sportello posteriore relativi tutti ad un'autovettura Lada Niva 4 x 4).

Il sequestro disposto in via d'urgenza viene convalidato dal GIP del Tribunale di Palermo entro il termine di legge, il quale contestualmente emette decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto i predetti beni, ravvisando anche in questo caso il "fumus" del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. d) del d.l. n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008 concernente la condotta di raccolta e di successivo trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente (fattispecie, nella specie applicabile nei territori in cui vige lo

stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n°225/1992, tra cui la Provincia di Palermo per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.01.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2009, successivamente prorogato fino alla data del 31.12.2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.01.2010), nonché il “periculum” che la libera disponibilità del mezzo potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati previsti dalla legislazione in materia di tutela dell’ambiente, attraverso il successivo illegale smaltimento dei rifiuti.

A seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP viene avanzata istanza di riesame da parte del proprietario del mezzo essenzialmente fondata sulla sua estraneità rispetto alla merce trasportata sul motoape di sua proprietà.

In particolare, il ricorrente sostiene, come da documentazione allegata dal suo difensore, che i beni rinvenuti sul motoape di sua proprietà appartenevano ad un terzo che li aveva precedentemente acquistati da un’impresa specializzata nella vendita di ricambi usati per il corrispettivo di € 800,00 al fine di montarli sulla propria autovettura in sostituzione dei pezzi in cattivo stato; che detti pezzi di ricambio erano stati trasportati dalla società venditrice presso un magazzino posto nella disponibilità dell’acquirente; che quest’ultimo aveva poi provveduto a contattare il suo carrozziere di fiducia perché li montasse sulla propria autovettura in sostituzione dei pezzi in cattivo stato; che il carrozziere per compiere la predetta attività si era rivolto per il trasporto dei pezzi di ricambio dal magazzino dell’acquirente alla propria officina all’odierno ricorrente in quanto proprietario del motoape, il quale dopo averli caricati sul suo mezzo, durante il trasporto verso l’officina, veniva fermato dall’autorità di p.g. che procedeva al sequestro della merce trasportata, classificandola come rifiuti confiscabili, nonché del veicolo, al fine di evitare la reiterazione delle condotte criminose.

Caso D (fattispecie concreta):

In data 09.03.2010 i Carabinieri della Stazione di Castelbuono, mentre si trovavano a transitare lungo la pubblica via, notavano due persone intente a scaricare all’interno del cassone posteriore di un autocarro marca Iveco Fiat targato MI 9°6457, previamente parcheggiato nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un edificio ivi collocato, dei rifiuti, nella specie costituiti da sfabbricidi (residui di calcestruzzo, terra e pietre derivanti dalla ristrutturazione di immobili), nonché materiali lignei (travi in legno e parti di infissi di edifici) e canne di bambù tutti provenienti da lavori di ristrutturazione in corso presso l’edificio sopra menzionato, tanto che il cassone del camion al momento del controllo era già colmo di sfabbricidi.

Identificati i due soggetti, emergeva che uno di essi era il titolare dell’impresa edile che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione dell’edificio, nonché proprietario dell’autocarro sul quale erano stati caricati i rifiuti derivanti da quella attività in corso.

Tuttavia, in merito alla raccolta dei rifiuti, lo stesso precisava di non essere in possesso di alcuna autorizzazione.

Da qui, il sequestro in via d'urgenza operato dalla p.g. sulla base del "fumus" del reato di raccolta di rifiuti in mancanza di autorizzazione di cui all'art. 6 1° comma lett. d) del d.l. n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008 concernente la condotta di "raccolta di rifiuti non pericolosi" in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente, tanto del materiale quanto dell'autocarro ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo sopra indicato.

Il sequestro veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Termini Imerese con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo ritenendo sussistente, nella specie, oltre al "fumus commissi delicti" della fattispecie criminosa in contestazione, anche il "periculum" che la libera disponibilità del bene avrebbe potuto indurre l'indagato a reiterare la condotta criminosa.

A seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP viene avanzata istanza di riesame da parte del proprietario del mezzo essenzialmente fondata sulla circostanza che i fatti, così come accertati, non presentano rilievi di carattere penalistico, in quanto trattasi di attività di raccolta dei rifiuti prodotti dallo stesso soggetto che svolge l'impresa edile e che, quindi, costituisce parte integrante della sua attività di impresa sia pure accessoria, con la conseguenza che non necessita di alcuna iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Dopo aver descritto le fattispecie concrete sopra menzionate che costituiscono uno "spaccato" dei fatti maggiormente rappresentativi in materia di gestione non autorizzata di rifiuti in fase di cautela reale, il passo successivo consiste nell'analisi delle questioni giuridiche da esse ricavabili e dei principi di diritto applicati.

Dette questioni possono essere sinteticamente suddivise in:

- la disciplina delle "terre e rocce da scavo" ed i casi in cui detto materiale può essere ricondotto all'interno della categoria dei "sottoprodotti della lavorazione" e, quindi, sottratto alla disciplina dei rifiuti;
- l'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali da parte di chi svolge attività di gestione dei rifiuti, quale presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti senza che ciò integri un fatto penalmente rilevante;
- la natura della condotta accertata ai fini della sua rilevanza penale e, quindi, della sua riconducibilità tanto all'interno della previsione di cui all'art. 256 1° comma del decreto legislativo n°152/2006, quanto all'interno della legislazione cd. "emergenziale" di cui all'art. 6 1° comma lett. D) del decreto legge n°172/2008;
- la confisca del mezzo in sequestro di cui all'art.259 2° comma decreto legislativo n°152/2006 e art. 6 comma 1bis del decreto legge n°172/2008 ed in quali casi essa è configurabile, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il mezzo appartenga ad un soggetto terzo estraneo al fatto ed alle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda nei confronti della persona sottoposta alle

indagini con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p e con un decreto penale di condanna.

Iniziando dalla disciplina delle “terre e rocce da scavo” si osserva che il punto di partenza è costituito dal disposto di cui all’art. 186 1° comma del decreto legislativo n°152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n°4/2008, in forza del quale le “*terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati*”, nel rispetto dei requisiti espressamente elencati nello stesso primo comma dell’art. 186 alle lettere a) – g): requisiti sostanzialmente afferenti l’impiego che deve avvenire senza che sia stato effettuato un preventivo trattamento del materiale o trasformazioni preliminari dello stesso, la provenienza e le caratteristiche sia chimiche che chimico – fisiche che deve possedere.

Detti requisiti, non solo, devono sussistere in concreto, ma la loro ricorrenza deve risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento (nel caso in cui la “produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata” – secondo comma dell’art. 186 d. l.vo n°152/2006) ovvero deve essere dimostrata e verificata nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (nel caso di “opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2” ed appunto “soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività” – terzo comma) ovvero ancora deve “risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista” (nel caso di “produzione di terre e rocce da scavo” che “avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività” – quarto comma).

Questo comporta che affinché le “terre e rocce da scavo” possano essere annoverate all’interno della categoria dei “sottoprodotti” e, quindi, configurare una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno ad oggetto (reati di cui agli artt. 256, 259 e 260 del decreto legislativo n°152/2006) o come presupposto (reato di cui all’art. 258 4° comma del decreto legislativo n°152/2006) i rifiuti, è assolutamente necessario che da determinati documenti espressamente previsti dalla legge (apposito progetto approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento; documentazione prodotta nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o prodotta all’Autorità competente secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività; allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista) risulti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 186 1° comma del decreto legislativo n°152/2006.

In caso contrario, le terre e rocce da scavo sono assoggettate alla disciplina dei rifiuti, con tutte le conseguenze che ciò comporta sotto il profilo penale, ogni qualvolta vengano accertate condotte che ne implicino in qualche modo una loro “gestione non autorizzata”.

Quanto all’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla sopra citata normativa, la giurisprudenza prevede espressamente che essa gravi sull’imputato, nel senso che spetta a quest’ultimo dimostrare che le terre e rocce da

scavo venivano riutilizzate secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre invece grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare l'eventuale esistenza nelle terre e rocce da scavo di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 12.06.2008 n°37280).

Sempre nella parte motivazionale della sopra richiamata sentenza i Giudici della Suprema Corte avevano, altresì, rimarcato la differenza tra le terre e rocce da scavo con i materiali di risulta da demolizione, derivanti cioè dalla demolizione di un edificio o comunque da un manufatto costruito dall'uomo (cd. sfabbricidi) che ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n°152/2006 rientrano nel novero dei "rifiuti speciali" sia pure non pericolosi.

Ed è proprio sulla base di questi concetti espressi dalla Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza che è stato deciso il caso A) afferente l'istanza di dissequestro del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti dalla società cooperativa incaricata della realizzazione dei lavori di prolungamento della banchina presso il porto dell'Arenella a Palermo.

Nel caso di specie, infatti, il difensore dell'indagato nel porre a fondamento della sua istanza di dissequestro del mezzo le risultanze delle analisi chimiche effettuate dalla parte stessa su alcuni campioni dei materiali in sequestro al fine di dimostrare che si trattava esclusivamente di "terra e rocce da scavo" in valori ed in quantità tali da escludere la loro natura di rifiuti ai sensi delle normative vigenti in materia ambientale, non era stato in grado di fornire validi e significativi elementi di carattere concreto né in ordine alla provenienza del materiale sequestrato i cui campioni erano stati oggetto delle analisi chimiche sia prima che dopo il sequestro, né in ordine alla corrispondenza tra il materiale analizzato nel luglio del 2008 e quello poi sequestrato nel settembre dello stesso anno dalla Polizia Municipale, tanto più che le stesse analisi oltre ad essere state effettuate su campioni di terra e roccia assolutamente limitati rispetto a quello che era il materiale sequestrato (2 campioni di 1Kg ciascuno a fronte di venti metri cubi di materiale sequestrato), presentavano tra loro dei dati discordanti per quanto concerne i valori di alcune sostanze chimiche presenti all'interno di detti campioni.

Circostanza, questa, che inficiava non poco l'attendibilità delle stesse analisi chimiche poste a sostegno dell'istanza di dissequestro del camion utilizzato per il trasporto di detto materiale in termini tali da superare il dato di fatto riscontrato dalla Polizia Municipale al momento del sequestro ed espressamente indicato nel relativo verbale: la presenza di "sfabbricidi frammisti alle terre e rocce da scavo, il cui trasporto costituisce, in ogni caso, trasporto di rifiuti speciali integrante gli estremi del reato di cui all'art. 256 1° comma decreto legislativo n°152/2006 – art. 6 1° comma lett. D) del decreto legge n°172/2008.

Da qui il rigetto da parte del GIP del Tribunale di Palermo dell'istanza di dissequestro del mezzo avanzata dal difensore dell'odierno indagato nella sua qualità di proprietario del bene, con ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame di Palermo sulla base delle medesime argomentazioni.

Per quanto concerne l'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali da parte di chi svolge attività di gestione dei rifiuti, quale presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti senza che ciò integri un fatto penalmente rilevante di cui agli artt. 208 e segg. del decreto legislativo n°152/2006, si osserva che per effetto dell'evoluzione normativa che vi è stata in questo settore a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 09.06.2005 che aveva espressamente condannato lo Stato Italiano per non avere correttamente recepito la direttiva comunitaria (fino a quel momento, infatti, l'obbligo di iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali era previsto per quei soli soggetti che svolgevano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti a titolo professionale per conto terzi o di rifiuti pericolosi anche propri oltre il limite dei 30kg. giornalieri), l'art. 212 comma 8 del decreto legislativo n°152/2006 correla l'obbligo di iscrizione all'Albo al fatto che l'attività di raccolta o di trasporto di rifiuti sia esercitata a titolo professionale e detta attività costituisca un'attività ordinaria e regolare per colui che la svolge.

L'art. 212 comma 8 del decreto legislativo n°152/2006, infatti, così recita: *“Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie...e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico”*.

Questo comporta che sono ora assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti non pericolosi, non solo per conto di terzi, ma anche per conto proprio, ogni qualvolta detta attività venga esercitata a “titolo professionale”, nel senso di costituire una delle attività ordinarie da cui esse traggono un reddito o un vantaggio economico pur non svolgendo la professione di trasportatori, nonché costituisca un'attività di carattere ordinario e regolare, nel senso di costituire un'attività organica all'attività di impresa svolta, sia pure accessoria a quella principale.

Sulla base dei medesimi presupposti è soggetta all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali anche l'impresa che svolge attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti pericolosi, siano essi propri o per conto terzi, nel limite di 30kg. o 30 l. giornalieri.

La medesima disposizione prevede, altresì, a seguito del correttivo apportato con il d. l.vo n°4/2008, una procedura “semplificata” di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali da parte delle imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto sia di rifiuti non pericolosi che di rifiuti pericolosi non eccedenti il limite dei 30 kg. giornalieri, quando si tratta di “produttori iniziali”, ossia di imprese la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine, con esclusione, quindi, delle imprese che abbiano prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che ne hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

I predetti principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ai fini dell'integrazione del reato di trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 256 1° comma del decreto legislativo n°152/2006, anche per quelle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, in precedenza escluse, a condizione che il trasporto sia esercitato in via ordinaria (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 27.03.2008 n°19207).

Sulla base di questi principi è stato affrontato e deciso tanto il caso A) afferente l'istanza di dissequestro del camion avanzata dal proprietario del mezzo stesso che ne invocava il carattere occasionale del trasporto dei rifiuti verso il porto dell'Arenella di Palermo, quanto il caso D) concernente l'istanza di dissequestro dell'autocarro sul quale due persone erano intente a caricare rifiuti, nella specie costituiti da sfabbricidi (residui di calcestruzzo, terra e pietre derivanti dalla ristrutturazione di immobili), nonché materiali lignei (travi in legno e parti di infissi di edifici) e canne di bambù tutti provenienti da lavori di ristrutturazione in corso presso un edificio posto nelle immediate vicinanze.

In entrambi i casi, infatti, il proprietario del mezzo, nell'invocare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali non avevano fornito alcuna prova del fatto che l'attività di raccolta dei rifiuti sul camion non fosse svolta a titolo professionale e avesse quindi carattere meramente occasionale.

Non solo: in relazione al caso D) era emerso che il proprietario del camion era, altresì, titolare dell'impresa edile che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'edificio dai quali si erano prodotti quei rifiuti che si stavano caricando sul cassone del camion al momento del momento dell'intervento della p.g.

Ne deriva che per sua natura detta attività di raccolta e di successivo trasporto dei rifiuti doveva ritenersi assolutamente connessa all'attività di impresa edile che per sua natura determina la produzione di rifiuti speciali da gestire, nel senso di costituire un'attività organica all'attività di impresa svolta, sia pure accessoria a quella principale, per quale è senza alcun dubbio obbligatoria per colui che la svolge l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, quanto meno con la procedura semplificata, alla stregua dei sopra richiamati principi affermati dal legislatore italiano in ottemperanza alla normativa comunitaria.

Da qui, stante la sussistenza del "fumus" del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. d) del d.l. n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008 concernente la condotta di "raccolta di rifiuti non pericolosi" in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente posta in essere all'interno di un territorio (la Provincia di Palermo) all'interno del quale era stato dichiarato lo stato di emergenza, il rigetto dell'istanza di dissequestro, avuto, altresì, riguardo al fatto che la stessa norma prevede al comma 1bis la confisca del veicolo nell'ipotesi in cui si arrivi ad una pronuncia di condanna del reo.

Passando all'analisi della natura della condotta accertata ai fini della sua rilevanza penale e, quindi, della sua riconducibilità tanto all'interno della previsione di cui all'art. 256 1° comma del decreto legislativo n°152/2006, quanto all'interno della

legislazione cd. “emergenziale” di cui all’art. 6 1° comma lett. D) del decreto legge n°172/2008, si osserva che in entrambe le norme il legislatore nel descrivere la condotta penalmente rilevante parla espressamente di “*esercizio di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti, in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui alle normative vigenti...*”.

Le prime considerazioni che possono essere effettuate analizzando la struttura della fattispecie, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali è che trattasi di fattispecie aventi natura istantanea e non abituale che si perfezionano nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice (vedi in tal senso con riferimento al reato di trasporto illecito di rifiuti, Cass. Sez. III del 13.04.2010 n°21655). Se poi si tratta di condotte ripetute si è in presenza di reato eventualmente abituale (Cass. Sez. III del 30.11.2006 n°13456).

Trattasi, altresì, di reati comuni che possono essere realizzati da chiunque e cioè anche da soggetti che esercitano l’attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o comunque consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa e questo anche nell’ipotesi in cui si sia verificata la cessazione dell’attività produttiva (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 22.06.2007 n°24731; Cass. Sez. III del 18.10.2007 n°38512). Per quanto concerne l’analisi dei requisiti della condotta penalmente rilevante deve trattarsi, come si ricava dall’analisi del dettato normativo, di attività di raccolta, trasporto, recupero, ecc.

Questo comporta che, se da un lato, non occorre che detta attività di gestione sia preordinata al conseguimento di un profitto economico, così come non occorre che debba necessariamente essere considerata in senso imprenditoriale, dall’altro lato, tuttavia, come detto in precedenza in tema di obbligo di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, deve trattarsi di un’attività di carattere ordinario e regolare, nel senso di costituire un’attività organica all’attività di impresa svolta, sia pure accessoria a quella principale, con esclusione di quelle ipotesi che hanno carattere meramente occasionale e devono considerarsi del tutto avulse da un concetto di attività in qualunque forma esercitata.

Quanto all’elemento psicologico del reato, la stessa giurisprudenza ha affermato il principio che la “responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che, legittimamente, si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda” (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 05.11.2003 n°47432).

La legislazione emergenziale di cui all’art. 6 1° comma lett. D) del decreto legge n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008, pur lasciando sostanzialmente inalterata la struttura delle fattispecie criminose descritte dall’art. 256 1° comma del decreto, legislativo n°152/2006 con la relativa suddivisione delle condotte a seconda che esse abbiano ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi, ne ha

determinato, tuttavia, la trasformazione di tali fattispecie criminose da reati contravvenzionali a delitti, con conseguente notevole inasprimento delle pene.

Tale circostanza ha pertanto determinato la possibilità di procedere nelle aree del paese ove trova applicazione la legislazione emergenziale ad ipotesi di arresto in flagranza nei confronti degli autori di tali condotte, nonché ha finito con l'incidere in misura significativa sul termine di prescrizione di tali reati che è diventato di sei anni in luogo dei quattro anni previsti per le contravvenzioni disciplinate dall'art. 256 del decreto, legislativo n°152/2006.

Circostanza, quest'ultima, di non poco rilievo, avuto riguardo alla natura di reati istantanei che caratterizzano tali reati per come detto in precedenza.

Ciò posto, sulla base dei predetti principi giurisprudenziali è stato affrontato e deciso il caso C) avente ad oggetto l'istanza di dissequestro del motoape sul quale erano stati rinvenuti determinati rifiuti appartenenti ad un terzo che li aveva acquistati da un'impresa specializzata per sistemarli sulla propria autovettura per poi incaricare il ricorrente del trasporto dei beni verso il magazzino del suo carrozziere di fiducia, avanzata dal legittimo proprietario del mezzo stesso per assoluta estraneità rispetto ai fatti di trasporto illecito in contestazione stante il carattere assolutamente occasionale dello stesso.

In particolare, in tale circostanza, era stato evidenziato dai Giudici del Riesame che i beni trasportati, non solo, dovevano ritenersi estranei al concetto di "rifiuto" di cui all'art. 183 del decreto legislativo n°152/2006, quale *"sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A al presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*, in quanto destinati al riutilizzo di colui che aveva acquistato i "pezzi di ricambio" all'interno della propria autovettura e che ne aveva commissionato a terzi il trasporto verso l'officina meccanica per la successiva attività di sostituzione, ma altresì sotto il profilo della fattispecie in contestazione sia per quanto attiene all'aspetto dell'elemento oggettivo della condotta penalmente rilevante, non potendo certo parlarsi di "attività di trasporto" nei termini sopra descritti, sia per quanto attiene all'aspetto dell'elemento psicologico della coscienza e volontà di trasportare rifiuti o anche, alla stregua del sopra citato orientamento giurisprudenziale, della colpa costituita dalla violazione di doveri di diligenza sotto il profilo della mancata adozione delle misure necessarie per il trasporto.

Da qui, l'accoglimento dell'istanza di riesame, con conseguente dissequestro e restituzione del motoape all'avente diritto.

Infine, per quanto concerne l'analisi del profilo riguardante la confisca del mezzo in sequestro di cui all'art.259 2° comma decreto legislativo n°152/2006 e art. 6 comma 1bis del decreto legge n°172/2008, nonché dei casi in cui essa è configurabile, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il mezzo appartenga ad un soggetto terzo estraneo al fatto ed alle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda nei confronti della persona sottoposta alle indagini con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p e con un decreto penale di condanna, si osserva che entrambe le norme

prevedono espressamente la confisca del veicolo nell'ipotesi di condanna dell'autore del fatto.

In particolare l'art. 259 2° comma d.l.vo n°152/2006 afferma espressamente che *“alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati relativi al traffico illeciti di rifiuti di cui al 1° comma o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258 4° comma consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”*.

Trattasi, dunque, di confisca obbligatoria, come recita espressamente il testo normativo, che viene applicata, una volta accertata all'esito del giudizio la penale responsabilità dell'imputato, quale conseguenza automatica della condanna anche conseguente ad una sentenza di applicazione pena, prescindendo da una valutazione di pericolosità intrinseca della cosa e rispondendo, viceversa, ad funzione *“generalpreventiva – dissuasiva”* attribuitale dal legislatore, come se si trattasse di una pena accessoria più che di una misura di sicurezza patrimoniale.

Questo comporta che nel corso delle indagini preliminari il provvedimento di sequestro del mezzo potrà essere revocato dal Giudice soltanto se è venuto meno il *“fumus”* del reato in contestazione, ma non già sotto il profilo della cessazione delle esigenze cautelari.

Allo stesso modo proprio per la particolare natura che è stata attribuita dal legislatore nella legislazione speciale al provvedimento di confisca del mezzo, esso può conseguire soltanto alle ipotesi espressamente contemplate nella norma (sentenza di condanna o sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.), con conseguente impossibilità di estendere detto provvedimento anche all'ipotesi del decreto penale di condanna.

Sotto questo aspetto, infatti, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, ribaltando un precedente orientamento possibilista verso la confisca del mezzo nel caso di decreto penale di condanna per le ipotesi di reato espressamente menzionate dall'art. 259 2° comma del decreto legislativo n°152/2006, ha affermato il principio in forza del quale il disposto di cui all'art. 460 c.p.p., nella parte in cui prevede che con il decreto penale di condanna può essere disposta la confisca del bene in sequestro nelle sole ipotesi di cui all'art. 240 2° comma c.p. (prezzo del reato; cose la cui detenzione, fabbricazione ecc. costituisce reato), non può essere esteso a tutti i casi di confisca obbligatoria previsti dalla legislazione speciale, per il semplice fatto che non esiste equivalenza tra le confische previste dalle varie leggi speciali e quella contemplata dal 2° comma dell'art. 240 c.p. per la diversa natura delle rispettive confische (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 07.07.2009 n°36063).

Alla stregua del sopra menzionato principio affermato dalla Corte di Cassazione, in caso di accoglimento della richiesta di decreto penale avanzata dal Pubblico Ministero, il Giudice dovrà disporre il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del mezzo in sequestro.

Altro problema che si presenta di sovente nella casistica dei sequestri dei mezzi preordinati alla confisca è quello in cui il mezzo di trasporto appartenga ad un terzo estraneo al reato.

Anche in questo caso la giurisprudenza è intervenuta affermando il principio che il terzo estraneo al reato può evitare la confisca del mezzo in sequestro qualora fornisca

la prova della sua buona fede, ossia del fatto che l'uso illecito della "res" era a lui ignoto e non collegabile al suo comportamento negligente (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 04.11.2008 n°46012).

Sulla base del sopra citato principio dunque il terzo proprietario del mezzo in sequestro potrà ottenere il dissequestro del bene da parte del GIP, ma grava su di lui l'onere di provare la sua assoluta estraneità rispetto al trasporto illecito di rifiuti, non solo, sotto il profilo della mancanza del dolo, ma anche sotto quello della colpa, nel senso che nessun rimprovero, nessuna leggerezza, gli deve essere attribuita per l'utilizzo altrui del mezzo di sua proprietà in termini violativi della normativa ambientale.

Sotto questo aspetto, ad esempio, questo Giudice aveva rigettato un'istanza di dissequestro di un camion avanzata dal legale rappresentante della società proprietaria del bene in quanto, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale era emerso che l'autore del trasporto illecito di rifiuti era il figlio, il quale, a sua volta, lo aveva in precedenza preso in noleggio dalla società proprietaria del bene proprio per compiere detta attività illecita nell'ambito della quale è stato disposto poi il sequestro del mezzo; circostanza, questa, che alla stregua del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, escludeva l'esistenza di una situazione di "buona fede" in capo al proprietario del bene, circa la sua estraneità rispetto ai fatti contestati all'indagato.

La legislazione emergenziale di cui al decreto legge n°172/2008 applicabile, dapprima, alla sola provincia di Palermo, poi estesa all'intero territorio della Regione Sicilia, recita all'art. 6 comma 1bis: *"per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo"*.

Effettuando un confronto tra la presente disposizione di legge e quella sopra citata di cui all'art. 259 2° comma del decreto legislativo n°152/2006, si osserva che nella legislazione emergenziale la confisca del mezzo parrebbe avere un ambito di applicazione più ridotto, nel senso che si parla di confisca a seguito di condanna, ma non viene fatta menzione alcuna della sentenza di applicazione pena di cui all'art. 444 c.p.p., a differenza di quanto peraltro prevede la stessa normativa di cui al d.l. n°172/2008 in relazione al reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva di cui all'art. 6 1° comma lett. e).

Tale circostanza, apparentemente in contrasto con la "ratio" complessiva dell'intervento legislativo che è quella di dare una risposta più incisiva alla disciplina sanzionatoria in materia ambientale in quelle aree del paese ove tanto lo smaltimento illecito dei rifiuti, quanto le violazioni alle normative in tema di tutela ambientale, hanno assunto carattere emergenziale per la diffusività di tali comportamenti, con riferimento alla confisca del bene nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ha trovato puntuale conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, con la quale si è affermato il principio che la confisca obbligatoria di cui al comma 1bis dell'art. 6 del d.l. n°172/2008 non si estende alla sentenza di patteggiamento, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dal legislatore stesso

concernente il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 29.09.2009 n°40203).

Questo comporta che nelle ipotesi in cui il giudizio dovesse concludersi con l'emissione di una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. , il Giudice potrà disporre la confisca del mezzo in sequestro, non già come conseguenza automatica della pronuncia da lui emessa, ma soltanto nell'ipotesi in cui dovesse accertare, previa adeguata motivazione in tal senso, l'esistenza di un nesso tra il veicolo in sequestro ed il reato, nel senso che ove detto bene venisse restituito all'imputato, in qualità di legittimo proprietario, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo alla commissione di ulteriori illeciti della stessa specie.

Ovviamente la circostanza che la confisca obbligatoria debba ritenersi limitata alle sole ipotesi di condanna, a maggior ragione esclude che essa possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il procedimento dovesse concludersi con l'emissione a carico dell'imputato di un decreto penale di condanna, ribadendosi in tale circostanza le considerazioni sopra esposte.

Allo stesso modo anche per quanto concerne l'ulteriore aspetto relativo alla possibile confisca nell'ipotesi in cui il mezzo appartenga a terzo estraneo al reato, ad avviso di chi scrive, valgono per la legislazione emergenziale le medesime considerazioni già esposte per la normativa ordinaria, circa la necessità che il proprietario del bene dimostri la sua effettiva "buona fede", in termini di assoluta estraneità rispetto al reato accertato, al fine di poter ottenere il dissequestro e la restituzione in suo favore del bene.

Sulla base dei sopra esposti principi è stato affrontato e deciso da questo Giudice il caso B) precedentemente descritto relativo ad un'istanza di dissequestro di un motoape in relazione al quale era stato ravvisato il "fumus" del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. D) del d.l. n°172/2008 presentata da parte della difesa dell'indagato, in qualità di proprietario del mezzo, fondata essenzialmente sul venir meno delle esigenze cautelari legate al "periculum" di aggravamento, di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di reati della stessa specie rispetto a quello per il quale si procede, avuto altresì riguardo al carattere occasionale dell'accertata condotta di trasporto illecito dei rifiuti.

Nel caso di specie, infatti, non solo l'indagato non aveva fornito alcuna dimostrazione circa il carattere occasionale dell'accertata attività di trasporto illecito dei rifiuti, ma aveva fondato esclusivamente la propria istanza di dissequestro del mezzo sulla base delle sole esigenze cautelari legate al "periculum", dimenticando di considerare che il sequestro preventivo del mezzo era stato disposto dal GIP anche ai sensi del 2° comma dell'art. 321 c.p.p., ossia in quanto preordinato alla confisca del mezzo, nell'ipotesi di condanna dell'imputato.

Circostanza, quest'ultima, che impediva in ogni caso, allo stato attuale, il dissequestro del mezzo, non sussistendo agli atti alcuna istanza di definizione del procedimento nelle forme del rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. sulla quale il Pubblico Ministero avesse prestato il suo consenso.

ATTIVITA' DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

ABBANDONO, DEPOSITO SUL SUOLO DI RIFIUTI. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA ABUSIVA.

(Artt. 255, 256 3° comma, 257 decreto legislativo n°152/2006; art. 6 1° comma lett. a) e lett. e) decreto legge n°172/2008).

Casi concreti prospettati all'attenzione della giurisprudenza di merito del distretto

Caso A (fattispecie concreta):

In data 26.07.2010 nel corso di un sopralluogo effettuato dalla p.g. presso un'area estesa circa 1 ettaro ubicata nel Comune di Altofonte si aveva modo di notare la presenza di diversi cumuli di "concime avicolo" sversati sul terreno in maniera irregolare, provenienti da un'azienda avicola avente sede in un comune limitrofo.

A seguito di tale rinvenimento il GIP del Tribunale di Termini Imerese territorialmente competente dispone il sequestro preventivo dell'intera area, ravvisando il "fumus" del reato di discarica abusiva di cui all'art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008 (fattispecie, nella specie applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n°225/1992, tra cui la Provincia di Palermo per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.01.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2009, successivamente prorogato fino alla data del 31.12.2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.01.2010), nonché il "periculum" che la libera disponibilità dell'area potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati previsti dalla legislazione in materia di tutela dell'ambiente, attraverso il successivo illegale smaltimento dei rifiuti dello stesso tipo.

Avverso detto decreto di sequestro preventivo presenta istanza di riesame il titolare dell'azienda avicola produttrice del concime, nonché proprietario del terreno in sequestro, essenzialmente fondata sulla seguente argomentazione:

- il materiale depositato sul terreno costituisce concime avicolo, in quanto tale sottratto alla disciplina dei rifiuti, perché nel caso di specie utilizzato per finalità agronomiche. Circostanza, questa, che esclude, in ogni caso, l'esistenza di una condotta di accumulo incontrollato ed indeterminato di rifiuti all'interno di una determinata area integrante gli estremi del contestato reato di discarica abusiva.

Da qui il dissequestro tanto dell'area, quanto del concime ivi depositato nell'esercizio di una pratica di fertirrigazione del terreno, pienamente lecita in quanto finalizzata alla concimazione del terreno stesso in vista di altre finalità sempre legate all'agricoltura, con conseguente restituzione al ricorrente nella sua qualità di legittimo proprietario dei beni in sequestro.

Caso B (fattispecie concreta):

In data 18 ottobre 2010 la p.g. operante nel corso di un'attività di osservazione finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale rinviene nel territorio del Comune di Carini una ex cava posta nella disponibilità di una determinata società, espressamente autorizzata dalla Provincia di Palermo all'attività di messa in riserva e recupero di determinati rifiuti provenienti da attività edili, nella specie costituiti da "sfabbricidi" e "conglomerati bituminosi", ossia materiale di risulta derivante dalle attività di rifacimento del manto stradale: attività finalizzate, mediante la frantumazione dei rifiuti stessi, al successivo reimpiego sempre nel settore edilizio.

All'esito del sopralluogo, viene appurato da parte della p.g. operante che la società in questione, anziché utilizzare i rifiuti provenienti dalle attività edili (sfabbricidi e conglomerati bituminosi) nell'attività di messa in riserva e di recupero finalizzata ad un nuovo utilizzo degli stessi nell'edilizia, aveva provveduto a riversare detto materiale all'interno della ex cava posta nella sua disponibilità, insieme alla terra e alle rocce da scavo, nonché ai fanghi di depurazione a loro volta derivanti dall'attività di lavorazione del marmo, in maniera del incontrollata ed indiscriminata senza alcuna previa separazione tra gli stessi, al punto tale da riempirla completamente.

Da qui il sequestro dell'intera area sulla quale si trovava la ex cava operato in via d'urgenza dalla p.g., ritenendo sussistente, nella specie, il "fumus" del reato di discarica abusiva di cui all'art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°172/2008, nel caso di specie ulteriormente giustificato dal rinvenimento nelle immediate vicinanze della ex cava di ulteriori cumuli enormi di materiale bituminoso e materiale proveniente da demolizione (nel caso di specie, si trattava di mattonelle) anch'esso misto a terra e pietrame e, quindi, sottratto a quell'attività di recupero dello stesso in vista di una successiva utilizzazione nel settore dell'edilizia cui la società era stata autorizzata dalla Provincia di Palermo.

Il sequestro viene convalidato dal GIP, il quale provvede, altresì, alla contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo sulla base delle medesime argomentazioni giuridiche.

Avverso il decreto viene ora avanzata dalla difesa del legale rappresentante della società che aveva in gestione l'intera area comprensiva della ex cava, istanza di riesame essenzialmente fondata sull'insussistenza del reato in contestazione, sia sotto il profilo oggettivo fondato sulla circostanza, emergente da un'apposita consulenza tecnica di parte ivi allegata, che il materiale rinvenuto all'interno della ex cava non era costituito da sfabbricidi e conglomerato bituminoso, bensì da materiale già trattato e collocato in deposito in attesa di commercializzazione a terzi, senza alcuna miscelazione con il materiale utilizzato per il recupero ambientale dell'area, sia sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, con conseguente richiesta di dissequestro dell'area stessa.

Caso C (fattispecie concreta):

In data 16.11.2010 gli operanti del Commissariato P.S. di Palermo "Libertà", mentre si trovavano, nel corso dell'ordinaria attività di perlustrazione del territorio, a transitare in piazzale Giotto, notavano un furgone Renault "Master" con le portiere aperte e delle persone intente a scaricare da esso del materiale sulla pubblica via, nonostante nelle immediate vicinanze fosse stato apposto dal Comune di Palermo un cartello che vietava l'abbandono dei rifiuti; materiale, nella specie, costituito da: n°2 colonnette intere, n°1 stipetto da cucina, n°2 sportelli per armadio, n°4 stecche di metallo, vari pezzi di legno e vari cartoni vuoti.

Si procedeva all'identificazione del conducente del mezzo, nonché degli altri due soggetti che si trovavano in sua compagnia, i quali ovviamente non erano in grado di esibire agli operanti del Commissariato P.S. di Palermo Libertà, alcuna documentazione che li autorizzasse all'abbandono dei sopra menzionati rifiuti speciali o comunque domestici ingombranti a Palermo; attività, peraltro, in quella zona espressamente vietata dal Comune di Palermo.

Da qui il sequestro dell'area e dei beni sopra menzionati, nonché del mezzo utilizzato per il trasporto degli stessi, con contestuale affidamento del mezzo a ditta autorizzata per la custodia, essendoci un fondato motivo per ritenere che la libera disponibilità del furgone in capo agli indagati potesse aggravare le conseguenze del reato previsto dalla legislazione in materia di tutela dell'ambiente mediante la successiva attività di abbandono o deposito incontrollato di detti rifiuti, oltre che costituire oggetto di confisca obbligatoria nelle ipotesi di condanna.

Il sequestro viene convalidato dal GIP che provvede, altresì, all'emissione in data 23.11.2010 del contestuale decreto di sequestro preventivo, ravvisando, nella specie, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalla p.g., il "fumus" del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. a) della legge n°210/2008 concernente la condotta di abbandono incontrollato di rifiuti speciali e domestici ingombranti pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri (fattispecie, nella specie applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n°225/1992, tra cui la Provincia di Palermo per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.01.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2009, successivamente prorogato fino alla data del 31.12.2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.01.2010) in un'area determinata, che viene così ad essere trasformata in deposito di rifiuti, con conseguente degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi e dell'ambiente.

Avverso il decreto di sequestro viene avanzata dalla difesa dell'indagato dinanzi al GIP istanza volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione dell'automezzo al suo legittimo proprietario, avuto riguardo alla circostanza che si trattava di un solo episodio in alcun modo sintomatico di un rapporto di strumentalità del mezzo rispetto al reato in contestazione, con conseguente necessità da parte dell'interessato di ottenerne la disponibilità per l'impiego nelle proprie attività costituenti il suo oggetto sociale.

Caso D (fattispecie concreta):

In data 16.01.2009 il GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta del Pubblico Ministero, convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dagli operanti del N.O.P.A. della Polizia Municipale di Palermo avente ad oggetto un'area estesa circa 800 mq. sita in Palermo, via Rosario Nicoletti, di proprietà di un soggetto e da questi adibita a raccolta di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e scavi, tra cui in particolare, sfabbricidi, nonché un autocarro Fiat Iveco 79 targato AA773VC e tre cassoni scarrabili contenenti tutti rifiuti speciali e materiale di risulta anch'esso derivante da attività edile di demolizione, in assenza di specifica autorizzazione, ravvisando il presupposto del "fumus" del reato di cui all'art. 256 d. l.vo n°152/2006, nonché il presupposto del "periculum" di aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie da parte degli autori del fatto per effetto della libera disponibilità dell'area e dei mezzi di cui sopra.

In data 03.02.2009 il Pubblico Ministero su istanza della difesa dell'odierno indagato, emetteva decreto con il quale ordinanza disponeva la rimozione temporanea dei sigilli apposti intorno all'area in sequestro sopra indicata, autorizzando contestualmente l'indagato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ad accedervi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di bonifica del sito in sequestro mediante trasferimento dei rifiuti speciali non pericolosi e del materiale di risulta presente all'interno dei cassoni presso una discarica autorizzata sita in Palermo ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Tale attività veniva materialmente eseguita dall'odierno indagato nell'arco temporale compreso tra il 04.02.2009 ed il 24.02.2009, con successiva riapposizione dei sigilli da parte degli operanti del N.O.P.A. della Polizia Municipale di Palermo in data 11.03.2009, come da documentazione ivi allegata.

Da qui l'istanza di dissequestro dell'area e del mezzo avanzata dal legittimo proprietario, essenzialmente fondata sul venir meno, a seguito dell'attività di bonifica dei luoghi, delle esigenze cautelari legate al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie poste alla base del sopra menzionato decreto di sequestro preventivo.

Anche in questo caso, dopo aver descritto le fattispecie concrete sopra menzionate, rappresentative dei fatti di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva in fase di cautela reale, il passo successivo consiste nell'analisi delle questioni giuridiche da esse ricavabili e dei principi di diritto applicati.

Dette questioni possono essere sinteticamente suddivise in:

- i requisiti caratterizzanti la condotta integrante gli estremi del reato di discarica abusiva di cui agli art. 256 3° comma decreto legislativo n°152/2006 e art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°172/2008;

- la fattispecie di abbandono di rifiuti integrante gli estremi del reato di cui all'art. 6 1° comma lett. A) introdotto dalla legislazione emergenziale di cui al decreto legge n°172/2008;
- le prassi comunemente seguite in tema di bonifica in vista del dissequestro dell'area e del mezzo utilizzato per la commissione del reato in fase di cautelare reale.

Iniziando dal primo punto (analisi dei requisiti caratterizzanti la condotta del reato di discarica abusiva), si osserva che con tale fattispecie, appositamente disciplinata a parte rispetto alle altre condotte implicanti la gestione non autorizzata dei rifiuti, il legislatore ha voluto perseguire in maniera più incisiva quei comportamenti caratterizzati dalla ripetitività in un arco di tempo determinato delle condotte di abbandono e conferimento dei rifiuti in un'area precisa e per quantitativi considerevoli, al punto tale da determinare una situazione di degrado dello stato dei luoghi.

In particolare, il legislatore, tanto nella fattispecie descritta dal 3° comma dell'art. 256 del decreto legislativo n°152/2006, quanto in quella corrispondente prevista dalla legislazione emergenziale applicabile a determinate aree del paese, individua, sotto il profilo oggettivo della fattispecie, due condotte di reato: la realizzazione della discarica abusiva e la gestione della stessa.

Con la prima condotta le Sezioni Unite della Cassazione hanno enucleato un'ipotesi caratterizzata dalla "destinazione ed allestimento a discarica di un'area mediante l'effettuazione di una serie di attività, tra cui lo spianamento del terreno, l'apertura degli accessi, la sistemazione di una recinzione ecc., per poi conferire in maniera ripetitiva materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con conseguente trasformazione e degrado dello stato dei luoghi".

Con la condotta di gestione, invece, il legislatore ha inteso perseguire quelle condotte caratterizzate "dall'apprestamento di un'area per la raccolta dei rifiuti e la conseguente attivazione di una qualche forma di organizzazione di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica" (vedi in tal senso, Cass. SS.UU. del 28.12.1994 n°12753).

In entrambi i casi si è in presenza di reati di natura permanente in cui la condotta antigiuridica protrae sino a quando prosegue rispettivamente l'attività di allestimento o di predisposizione dell'area adibita alla raccolta dei rifiuti (realizzazione di discarica) o l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti (gestione di discarica), con conseguente cessazione dell'antigiuridicità delle condotte, in caso di sequestro della discarica, con l'emissione del relativo decreto da parte del GIP, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 19.12.2007 n°6098; Cass. Sez. III del 27.03.2007 n°22826; Cass. Sez. III del 30.11.2006 n°13456).

Nell'ipotesi di condanna per una delle due condotte riconducibili all'interno della previsione di cui al 3° comma dell'art. 256 decreto legislativo n°152/2006, così come di sentenza di applicazione pena, è sempre prevista la confisca obbligatoria dell'area, con il solo limite che essa appartenga esclusivamente all'autore del fatto.

Anche con riferimento alla predetta fattispecie l'orientamento della giurisprudenza prevalente è quello di escludere la confisca dell'area in sequestro, nell'ipotesi in cui il procedimento a carico dell'autore del fatto dovesse concludersi con l'emissione a suo carico di decreto penale di condanna, sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni già affrontate con riferimento alla fattispecie del trasporto illecito di rifiuti ed alle quali ci si richiama (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 19.03.2009 n°24659).

Ricapitolando, dunque, gli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa tanto con riferimento alla condotta di realizzazione della discarica, quanto con riferimento alla condotta di gestione della stessa, consentendo di tracciare una linea di demarcazione con l'ipotesi dell'abbandono dei rifiuti, sono essenzialmente due e devono necessariamente coesistere: l'accumulo più o meno sistematico di quantitativi considerevoli di rifiuti in un'area determinata; degrado dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei rifiuti.

La legislazione emergenziale di cui all'art. 6 1° comma lett. D) del decreto legge n°172/2008 convertito nella legge n°210/2008, pur lasciando sostanzialmente inalterata la struttura della fattispecie criminosa descritte dall'art. 256 3° comma del decreto, legislativo n°152/2006 con la relativa suddivisione delle condotte a seconda che esse abbiano ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi, ne ha determinato, tuttavia anche in questo caso, la trasformazione di tali fattispecie criminose da reati contravvenzionali a delitti, con conseguente notevole inasprimento delle pene.

Tale circostanza ha pertanto determinato la possibilità di procedere nelle aree del paese ove trova applicazione la legislazione emergenziale ad ipotesi di arresto in flagranza nei confronti degli autori di tali condotte, nonché ha finito con l'incidere in misura significativa sul termine di prescrizione di tali reati che è diventato rispettivamente di sei anni e di sette anni, a seconda della natura pericolosa o non dei rifiuti conferiti in discarica, in luogo dei quattro anni previsti per le contravvenzioni disciplinate dall'art. 256 del decreto, legislativo n°152/2006.

Ciò posto, sulla base dei predetti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza è stato affrontato e deciso dal Tribunale del Riesame il caso A) relativo al ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP avente ad oggetto un'area estesa circa 1 ettaro sulla quale erano stati rinvenuti diversi cumuli di rifiuti, nella specie costituiti da "concime avicolo".

Nel caso di specie, infatti, sulla base degli accertamenti effettuati dalla p.g. operante, era emerso che si era in presenza di accumuli di considerevoli quantitativi di effluenti di allevamento, reiterati da diverso tempo su un fondo incolto, senza alcuna dichiarazione alle Autorità Amministrative competenti, ed in maniera casuale, incontrollata e disorganizzata, in quanto tale assolutamente incompatibile con un'asserita pratica di fertirrigazione del terreno propedeutica ad un successivo sfruttamento agricolo dello stesso, così come sostenuto dalla difesa del ricorrente.

Elementi, questi, che complessivamente valutati consentivano di ritenere integrato il "fumus" della contestata fattispecie della discarica abusiva di cui all'art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°178/2008, con conseguente rigetto dell'istanza,

persistendo le esigenze legate al “periculum” che la libera disponibilità del terreno in capo al ricorrente potesse agevolare la commissione di ulteriori condotte analoghe a quelle per le quali era stato emesso il provvedimento cautelare.

Analoghe considerazioni erano state poste anche alla base dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame aveva deciso il caso B) relativo al sequestro della ex cava di Carini utilizzata dalla società che l’aveva in gestione per l’abusivo riempimento di rifiuti provenienti dalle attività edili (sfabbricidi e conglomerati bituminosi), unitamente alla terra ed alle rocce di scavo e ad altro materiale costituito da fanghi di depurazione derivanti dall’attività di lavorazione del marmo.

Anche in questo caso, infatti, una volta accertato che il materiale proveniente dall’attività edile (sfabbricidi e conglomerato bituminoso) era stato gettato all’interno della voragine della ex cava, diventa del tutto irrilevante andare a vedere se detto materiale era stato previamente trattato dai responsabili della società che ne avevano la disponibilità, attraverso l’attività di frantumazione in vista del successivo reimpiego nell’attività dell’edilizia, per la quale la società aveva ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia di Palermo.

Tale condotta, infatti, risulta assolutamente incompatibile con un’attività di trattamento dei rifiuti e, nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che detto materiale era stato gettato all’interno della cava in maniera indiscriminata ed incontrollata per un arco temporale verosimilmente apprezzabile, peraltro mischiato alla terra ed alle rocce da scavo così come accertato dalla p.g. operante, si è in presenza di una vera e propria condotta di “abbandono indiscriminato ed alla rinfusa” di ingenti quantitativi di rifiuti riconducibile nel concetto di “discarica abusiva”, integrante il *fumus del reato* di cui all’art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°172/2008.

Da qui il rigetto del ricorso stante la permanenza del “periculum” di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità dell’area e della ex cava in capo alla società ricorrente.

Passando all’analisi della condotta di abbandono di rifiuti, si osserva che la legislazione emergenziale di cui al d.l. n°172/2008 ha fortemente innovato rispetto alla disciplina che era dettata dal decreto legislativo n°152/2006, nel senso che mentre in via generale tali condotte sono assoggettate ad una mera sanzione amministrativa (art. 255 del decreto, legislativo n°152/2006), fatte salve le ipotesi in cui il soggetto che pone in essere la condotta è titolare di impresa o responsabile di un ente (art. 256 2° comma decreto legislativo n°152/2006) e quelle contravvenzionali espressamente disciplinate dal 3° comma dell’art. 255 in cui la condotta deve tuttavia estrinsecarsi nella violazione di ordinanze sindacali o di obblighi di legge indicati dal legislatore stesso, per le aree soggette alla legislazione emergenziale la condotta di abbandono di rifiuti è penalmente sanzionata in ogni caso, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.

In particolare l’art. 6 1° comma lett. A) del decreto legge n°172/2008 qualifica espressamente come delitto le condotte di abbandono in modo incontrollato o presso siti non autorizzati, scarico, deposito sul suolo o nel sottosuolo, immissione nelle acque superficiali o sotterranee, incendio, da chiunque poste in essere, ogni qualvolta

esse abbiano ad oggetto: rifiuti pericolosi; rifiuti speciali; rifiuti ingombranti domestici e non che abbiano un volume e delle dimensioni superiori a quanto espressamente indicato dal legislatore. In tutti gli altri casi, dette condotte tornano ad essere sanzionate esclusivamente a livello amministrativo, mediante una sanzione pecuniaria.

Se poi l'autore di tali condotte è titolare di impresa o responsabile di ente è previsto un inasprimento sanzionatorio, mediante l'applicazione di una pena che varia a seconda della natura pericolosa o non del rifiuto abbandonato, in entrambi i casi superiore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo n°152/2006.

Quanto alla natura della condotta di abbandono, essa si caratterizza per il fatto di essere occasionale e discontinua, circoscritta nel tempo e non rilevante in termini spaziali e quantitativi, nonché sorretta, dal punto di vista dell'elemento psicologico del reato, dalla volontà di disfarsi. Tali elementi consentono, dunque, di differenziare l'abbandono dalla fattispecie più grave della discarica abusiva.

Trattasi in tutti i casi di reato commissivo eventualmente permanente, la cui antiggiuridicità cessa o con il sequestro del bene, o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, o ancora con la sentenza di primo grado (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 21.10.2010 n°40850).

Non solo; anche per dette ipotesi di reato può essere disposta in caso di condanna all'esito del relativo giudizio, la confisca del mezzo in sequestro, ogni qualvolta si accerti il suo impiego per la commissione del fatto, stante il richiamo operato dal comma 1bis a tutte le fattispecie penali disciplinate dall'art. 6 del d.l. n°172/2008.

Tale possibilità non è stata prevista per gli analoghi casi in cui detta condotta prevista dal decreto legislativo n°152/2006 ove essa integri di un reato, fatta salva la possibilità di dimostrare l'esistenza di una condotta di trasporto illecito di rifiuti, propedeutica al successivo abbandono degli stessi.

Ciò posto, sulla base della disciplina introdotta dalla legislazione emergenziale è stato disposto dal GIP il sequestro del furgone Renault "Master" di cui al caso C) dal quale alcune persone, tra cui il proprietario del mezzo stesso, erano intente a scaricare sulla pubblica via una serie di rifiuti ingombranti per volumi e dimensioni eccedenti i limiti dettati dalla normativa vigente, nonché decisa la successiva istanza di dissequestro del mezzo avanzata dalla difesa dell'indagato e sostanzialmente motivata dal carattere occasionale dell'attività di abbandono dei rifiuti accertata dalla p.g. operante.

Tale circostanza, infatti, non solo, non era stata in alcun modo dimostrata dalla difesa dell'indagato mediante la produzione di documentazione atta a dimostrare l'abituale impiego del mezzo da parte dell'interessato in un'attività di impresa lecita incompatibile con la natura dell'attività illecita accertata dalla Polizia Municipale e tale da determinare una valutazione prognostica in senso favorevole in ordine ai successivi utilizzi del mezzo sequestrato, ma si poneva, altresì, in deciso contrasto con le stesse risultanze degli accertamenti compiuti dalla stessa p.g. operante, sotto il particolare profilo del nesso di strumentalità tra il bene in sequestro e la condotta di abbandono dei rifiuti. Circostanza, questa, che rendeva altamente probabile che esso, qualora fosse stato restituito al suo legittimo proprietario, potesse nuovamente essere

impiegato in tale attività illecita, oltre che essere oggetto di confisca obbligatoria nell'ipotesi di condanna dello stesso all'esito del giudizio.

Infine, per quanto concerne l'analisi delle prassi di bonifica dei luoghi da parte dell'autore del fatto, in vista di un eventuale accoglimento di istanze di dissequestro dell'area stessa e, soprattutto, dei mezzi impiegati per tale illecita attività, si osserva che il legislatore per il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, tanto nell'ipotesi disciplinata dal 3° comma del decreto legislativo n°152/2006, quanto in quella prevista dall'art. 6 1° comma lett. E) del decreto legge n°172/2008, prevede espressamente in capo all'autore del fatto, nell'ipotesi in cui si arrivi nei suoi confronti ad una sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., oltre alla confisca dell'area, degli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne le altre fattispecie ed, in particolare, per le ipotesi di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, è, invece, prevista dal 3° comma dell'art. 255 del decreto legislativo n°152/2006, la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna dell'autore del fatto, possa essere subordinata al positivo adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di bonifica.

Al di fuori della sospensione condizionale della pena non è possibile subordinare al compimento dell'attività di bonifica del sito inquinato, il dissequestro dell'area, atteso che in questi casi la restituzione dell'area al diretto interessato costituisce un atto dovuto da parte del Giudice ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, indipendentemente dalla natura probatoria o cautelare del sequestro in atto, e fatta salva la possibilità di convertire il sequestro per altre finalità di legge (ad es. a fini di garanzia conservativa) o di sostituirlo con la confisca (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 12.06.2008 n°37280).

Ciò non di meno, anche per quanto concerne la fattispecie del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, ad avviso del sottoscritto, in fase di cautela reale, in determinate situazioni è possibile subordinare il dissequestro dell'area al positivo espletamento da parte dell'interessato degli obblighi di bonifica e/o ripristino dello stato dei luoghi.

Trattasi della situazione contemplata nel caso D precedentemente descritto, relativa ad un'istanza di dissequestro e restituzione all'avente diritto, l'odierno indagato, di un'area estesa circa 800 mq. sita in Palermo, nonché dell'autocarro e di tre cassoni scarrabili appartenenti tutti al predetto indagato ed oggetto di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo in data 16.01.2009 in quanto rispettivamente adibiti a discarica abusiva di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi da qualificarsi come speciali e non pericolosi, ed al trasporto di rifiuti speciali (sfabbricidi) e di materiali di risulta anch'essi derivanti da demolizioni edili, dopo che l'interessato, in esecuzione dell'ordinanza con la quale il Pubblico Ministero aveva disposto la rimozione temporanea dei sigilli, aveva materialmente provveduto, per il tramite di ditta specializzata e a ciò espressamente autorizzata in base alle normative vigenti, al compimento delle operazioni di bonifica del sito in sequestro attraverso il trasferimento dei rifiuti speciali non pericolosi e del materiale di risulta presente

all'interno dei cassoni presso una discarica autorizzata sita in Palermo ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di specie, infatti, l'interessato, non solo, aveva provveduto al compimento delle operazioni di bonifica dell'area in sequestro al medesimo appartenente, ma aveva altresì ottenuto dalla Regione Sicilia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi compresi quelli provenienti da attività di demolizione in genere (ossia dello stesso tipo di quelli rinvenuti all'interno dell'area e sui mezzi oggetto del decreto di sequestro), come da documentazione allegata. Circostanza, questa, che ha portato il decidente a ritenere ormai eliminate le esigenze cautelari legate al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di altri reati previsti dalla legislazione in materia di tutela dell'ambiente poste alla base del precedente decreto di sequestro preventivo, nonché di ritenere ulteriormente scongiurato il pericolo che l'odierno indagato, una volta ritornato nella disponibilità dell'area in sequestro e dei mezzi in sequestro, possa reiterare il compimento di ulteriori reati della stessa specie, attraverso l'abbandono dei rifiuti speciali fonte di inquinamento ambientale.

Da qui l'accoglimento dell'istanza di dissequestro sia dell'area che dei mezzi di trasporto con conseguente restituzione dei beni all'avente diritto, ritenuto, peraltro, che anche nell'ipotesi di successiva confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo all'esito di un'eventuale condanna dell'odierno indagato per il reato al medesimo contestato, è comunque necessario che tra i beni stessi (nel caso di specie i cassoni scarrabili, l'autocarro e l'area utilizzata per il deposito non autorizzato dei rifiuti speciali) ed il reato vi fosse uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale che, nel caso di specie, non era ancora stato compiutamente dimostrato.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ed ATTIVITA' ORGANIZZATE AD ESSO CONNESSE.

(Artt. 259 e 260 decreto legislativo n°152/2006.

Casi concreti prospettati all'attenzione della giurisprudenza di merito del distretto

Caso A (fattispecie concreta):

In data 27.12.2006 i Carabinieri della Compagnia di Partinico, nel corso di un sopralluogo effettuato in c/da Ingastrone – Pollastra, sita nel territorio del Comune di Partinico, avevano modo di notare un autocarro Mercedes Benz targato CP792TH appartenente ad una ditta individuale di trasporto rifiuti, il cui conducente, dipendente in nero della medesima ditta, era intento a scaricare sul terreno dal predetto mezzo rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività edile (sfabbricidi).

I Carabinieri, dopo aver provveduto ad identificare il conducente del mezzo, nonché il proprietario del terreno sul quale si stavano scaricando i rifiuti dal camion, disponevano in via d'urgenza il sequestro preventivo del terreno. Sequestro che poi veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Palermo.

Nel frattempo, la prosecuzione delle indagini da parte dei Carabinieri e dei tecnici dell'ARPA su delega del Pubblico ministero, mediante lo svolgimento di operazioni di intercettazione telefonica sulle utenze in uso al titolare della ditta individuale proprietaria del mezzo, nonché di intercettazione ambientale all'interno del mezzo comprensive del sistema di rilevamento satellitare GPS volto ad evidenziarne gli spostamenti sul territorio, consentivano di appurare l'esistenza di un ingente traffico di rifiuti di varia tipologia e natura gestito dalla ditta individuale attraverso l'ausilio di una serie di soggetti posti alle sue dipendenze e con la complicità di diversi soggetti proprietari di terreni tutti ubicati all'interno del Comune di Partinico, ove venivano scaricati i rifiuti da parte dei mezzi facenti capo alla ditta individuale.

In particolare, dalle attività di indagine, era emerso che la ditta individuale formalmente titolare dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti, provvedeva a ritirarli con il camion di sua proprietà presso le diverse imprese edili che li producevano per poi collocarli presso discariche non autorizzate.

La predetta circostanza trovava conferma nel contenuto delle conversazioni intercettate sulle utenze mobili in uso al titolare della ditta individuale dirette ad evidenziare, per l'appunto, l'esistenza di una fitta rete di rapporti tra quest'ultimo e diversi imprenditori locali quasi tutti operanti nel settore dell'edilizia.

Da tali conversazioni emergeva, infatti, che l'indagato provvedeva, attraverso i suoi dipendenti e gli automezzi di sua proprietà, a ritirare i rifiuti prodotti da alcune imprese edili nell'ambito della loro attività di impresa, dopo che gli stessi erano stati previamente collocati all'interno di cassoni, anch'essi di sua proprietà; dopodiché, provvedeva a scaricare i rifiuti contenuti nei cassoni in almeno 4 discariche abusive,

con il pieno consenso dei proprietari dei terreni, oltre che con la piena consapevolezza di questi ultimi circa la natura di rifiuto del materiale scaricato.

Quest'ultima circostanza trovava, infatti, puntuale riscontro in alcune conversazioni intercettate intercorse tra l'odierno indagato ed i proprietari dei terreni ove venivano scaricati i rifiuti, nella parte in cui questi ultimi si raccomandavano con il titolare della ditta individuale che i rifiuti, una volta scaricati sul terreno all'interno di fossati previamente realizzati, venissero mischiati con la terra, in maniera tale da non rimanere soltanto "munnizza" (termine dialettale utilizzato nelle conversazioni intercettate che indica appunto l'immondizia) e da non richiamare l'attenzione dei vicini e delle forze dell'ordine.

Il successivo sopralluogo effettuato dalla p.g. presso i terreni di proprietà dei soggetti interessati dalle intercettazioni non faceva altro che confermare il contenuto delle conversazioni intercettate, attraverso il rinvenimento di ingenti quantitativi di rifiuti di varia natura e, quindi, non solo derivanti dall'attività dell'edilizia, in gran parte ricoperti da terra e pezzi di pneumatici usati.

Infine, le conversazioni intercettate evidenziavano l'esistenza di un'attività di trasporto dei rifiuti per conto terzi organizzata e gestita in forma imprenditoriale dall'odierno indagato, al punto tale che di quest'ultimo si servivano costantemente i titolari delle diverse imprese che avevano prodotto rifiuti da eliminare con la piena consapevolezza che essi, una volta consegnati all'indagato, erano destinati a discariche abusive, così come accertato dalla p.g. operante nel corso dell'attività di monitoraggio dei luoghi e di analisi degli spostamenti del camion attraverso il sistema di rilevamento satellitare GPS protrattasi per circa cinque mesi, così come accertato dalla p.g. operante.

Da qui l'ulteriore richiesta inoltrata al GIP di emissione di decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto il sopra menzionato camion appartenente alla ditta individuale e da quest'ultima utilizzata per l'attività di trasporto illecito dei rifiuti, nonché i terreni appartenenti a soggetti diversi sui quali venivano scaricati i rifiuti, stante la sussistenza del "fumus", oltre che dei reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva di cui all'art. 256 3° comma del decreto legislativo n°152/2006, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del decreto legislativo n°152/2006, nonché il "periculum" che la libera disponibilità dei terreni e del mezzo utilizzato per il compimento dei trasporti illeciti dei rifiuti potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati previsti dalla legislazione in materia di tutela dell'ambiente, attraverso il successivo illegale smaltimento dei rifiuti dello stesso tipo. Beni, peraltro, suscettibili di confisca obbligatoria nell'ipotesi di condanna o di sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., trattandosi di fatti commessi attraverso il trasporto illecito dei rifiuti con il conseguente richiamo operato al 2° comma dell'art. 259 del medesimo decreto legislativo.

Alla sopra menzionata richiesta di sequestro preventivo si accompagnava quella di emissione di misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti del titolare della ditta individuale, stante la sussistenza a suo carico dei

gravi indizi di colpevolezza sempre in ordine al reato di cui all'art. 260 del decreto legislativo n°152/2006.

Tralasciando quest'ultimo aspetto che non ci riguarda nella trattazione della presente relazione, il punto essenziale della questione consiste nell'analisi degli elementi caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 260 del decreto legislativo n°152/2006 e se nei fatti sopra esposti possano essere ravvisati gli elementi di detta fattispecie delittuosa.

Attraverso tale fattispecie criminosa, infatti, il legislatore ha inteso perseguire quei comportamenti consistenti nell'allestimento di una vera e propria organizzazione professionale attraverso la quale gestire continuativamente in modo illegale ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto: *“chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito...”*.

Le prime considerazioni che possono essere effettuate analizzando la struttura della fattispecie, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali è che trattasi di reato comune che non deve necessariamente essere realizzato da una moltitudine di persone (come nel caso di specie che viene contestato soltanto al titolare della ditta individuale) di pericolo presunto in cui il bene giuridico protetto viene individuato nella tutela della pubblica incolumità.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, si osserva che essa deve estrinsecarsi nell'allestimento di mezzi ed attività continuativamente organizzate e, quindi, nell'esistenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, che si proponga come obiettivo la gestione di un ingente quantitativo di rifiuti, attraverso una pluralità di operazioni: elementi, questi, che devono essere tutti dimostrati dall'accusa ed ovviamente coesistere tra loro.

Dal punto dell'elemento psicologico del reato, la condotta accertata nei termini sopra menzionati deve essere poi sorretta dal dolo specifico, costituito dall'ingiusto profitto, il quale, come ha affermato la Corte di Cassazione, non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo anche essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 10.11.2005 n°40827).

Ne consegue che tale reato risulta essenzialmente essere costituito da quattro elementi costitutivi: la natura organizzata ed imprenditoriale dell'attività di traffico illecito dei rifiuti; la gestione abusiva dei rifiuti; l'ingente quantità di rifiuti gestita abusivamente; il raggiungimento di un ingiusto profitto.

Con l'espressione “gestione abusiva dei rifiuti” deve poi intendersi tanto quell'attività effettuata senza alcuna autorizzazione, quanto quella svolta in presenza di autorizzazioni scadute, totalmente difformi, palesemente illegittime, nel senso di non essere commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, oltre accompagnate da false documentazione diretta a celare le reali caratteristiche dei rifiuti trasportati (così come emerso nel caso di specie) e farli apparire del tutto conformi ai provvedimenti

autorizzativi dei siti di destinazione finale (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 11.10.2006 n°40330).

Quanto all'espressione "ingente quantità di rifiuti", la giurisprudenza ha precisato che essa deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ossia al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni – le quali, singolarmente considerate, potrebbero riguardare anche quantità modeste – e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 10.11.2005 n°40827).

Infine, nell'ipotesi di condanna o di sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per detta fattispecie delittuosa è sempre obbligatoria la confisca del mezzo eventualmente utilizzato per la commissione del reato, stante l'espresso richiamo effettuato dal 2° comma dell'art. 259 del decreto legislativo n°152/2006 a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256 del medesimo decreto legislativo, con il solo limite costituito dal fatto che il mezzo appartiene a persona estranea al reato che sia in buona fede (vedi in tal senso, Cass. Sez. III del 12.12.2007 n°4746).

Ciò posto, sulla base dei predetti principi giurisprudenziali è stato affrontato e deciso il caso A) avente ad oggetto l'istanza di dissequestro del camion e dei terreni sui quali erano stati riversati ingenti quantitativi di rifiuti da parte dei dipendenti della ditta individuale facente capo all'odierno indagato.

Nel caso di specie, era, infatti, emerso all'esito delle indagini, con particolare riferimento alle risultanze delle attività di intercettazione telefonica sulle utenze al medesimo in uso, che il predetto aveva costituito una vera e propria organizzazione dedita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti prodotti da terzi, attraverso una predisposizione di mezzi (cassoni destinati alla raccolta dei rifiuti e camion utilizzato per il trasporto degli stessi, tutti di proprietà della ditta individuale) e di uomini (personale della ditta stessa impiegato presso le varie imprese della zona operanti essenzialmente nel settore dell'edilizia per il compimento delle sopra citate attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, nonché di scarico degli stessi su terreni di proprietà di terzi compiacenti).

Non solo: sempre le medesime attività investigative avevano appurato che l'attività organizzata in forma imprenditoriale aveva ad oggetto la gestione dei rifiuti prodotti da imprese terze in palese violazione delle normative vigenti che autorizzavano la ditta individuale al trasporto dei rifiuti, mediante la compilazione di falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti per il trasporto, in maniera tale da celare le reali caratteristiche dei rifiuti trasportati e farli apparire del tutto conformi ai provvedimenti autorizzativi per la consegna presso discariche non autorizzate, al fine di eludere i possibili controlli dell'Autorità.

Allo stesso modo le attività di intercettazione telefonica, unitamente ai sopralluoghi effettuati dai Carabinieri e dai tecnici dell'ARPA presso i terreni utilizzati come discariche abusive, avevano consentito di monitorare l'esistenza di un'attività ininterrotta di trasporto dei rifiuti condotta dalla ditta individuale protrattasi per circa cinque mesi in termini di ingenti quantità del materiale raccolto e poi smistato presso

i diversi siti posti nella disponibilità dell'indagato, al punto tale che gli stessi apparivano ormai saturi di rifiuti e inadatti a ricevere ulteriori carichi, con conseguente necessità di riposizionare grossi cumuli di terra per nasconderli alla vista dei vicini o delle forze dell'ordine. Elemento, quest'ultimo, ulteriormente confermato dalla pluralità di imprese committenti che si servivano della ditta individuale dell'indagato per l'attività illecita di trasporto dei rifiuti presso i siti non autorizzati, nonché dalla diversa qualità dei rifiuti consegnati dalle imprese che li producevano all'odierno indagato.

Infine, l'accertata attività era senza alcun dubbio diretta al conseguimento di ingenti profitti da parte del titolare della ditta individuale, nonché in capo ai proprietari dei terreni utilizzati come discariche abusive, così come emerso in maniera inequivocabile dal tenore delle conversazioni intercettate, al punto tale che detta attività illecita costituiva la parte preponderante dei guadagni conseguiti dalla ditta individuale.

Da qui l'emissione da parte del GIP, del Tribunale di Palermo del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto tanto il camion quanto dei terreni sui quali venivano scaricati i rifiuti (la circostanza che detti terreni appartenevano a terzi era, infatti, del tutto irrilevante, stante la piena consapevolezza da parte dei proprietari della natura illecita dell'attività svolta dall'indagato, con il concorso di questi ultimi), stante la sussistenza, per le considerazioni sopra effettuate, del "fumus" del contestato reato di attività organizzata per il traffico dei rifiuti di cui all'art. 260 del decreto legislativo n°152/2006, nonché del "periculum" di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di altri reati della stessa natura, in virtù della relazione di stretta strumentalità tra i beni e le accertate attività delittuose. Beni che, per quanto concerne in particolare il camion appartenente alla ditta individuale, risulta altresì suscettibile di confisca obbligatoria all'esito del giudizio, nell'ipotesi esso dovesse concludersi con una sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.